



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE NUNZIO	WLADIMIRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VERGARI	GIULIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTELIONE	ANTONINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n°
depositato il 18/11/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA

proposto dal ricorrente:

IRPEF 2003

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

Copia conforme all'originale depositato
agli atti di questa Segreteria.

Composta di n. 3 pagine.



Il Segretario di Sezione

Perugia, il 20/01/10

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1744/08

UDIENZA DEL

15/01/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

161/08/10

PRONUNCIATA IL:

20/01/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/01/10

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Civiltà Giurica)

FATTO E DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Perugia ha iscritto a ruolo l'IRPEF a tassazione separata conseguente alla riliquidazione dell'imposta dovuta dal contribuente

sulle somme corrisposte in forma di capitale dal fondo di previdenza PREVINDAI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 31/3/2003; il Concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia Equitalia Perugia S.p.a. ha notificato al contribuente in data 25/8/2008 la relativa cartella di pagamento n.

Il contribuente ha proposto tempestivo ricorso contro l'iscrizione a ruolo deducendone sostanzialmente l'illegittimità in quanto la previsione del ricalcolo di cui all'art. 20 comma 1 secondo periodo del TUIR 917/86 è venuta meno dall'1/1/2007 con l'entrata in vigore dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 252/2005, norma che, per le prestazioni erogate anteriormente alla data dell'1/1/2007 relative esclude la possibilità da parte degli Uffici di procedere alla riliquidazione delle imposte relative alle predette erogazioni.

Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata e disposto il rimborso delle somme delle somme nel frattempo pagate maggiorate degli interessi di legge dalla data del pagamento unitamente al compenso corrisposto al Concessionario della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 546/92, ed ha controdedotto evidenziando l'infondatezza del ricorso e la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata facendo riferimento a quanto dettagliatamente indicato dal fondo pensione PREVINDAI nella nota del 9/10/2008 indirizzata al ricorrente e dal medesimo allegata al ricorso, con la quale viene chiarito che per le prestazioni in argomento trova applicazione l'art. 20 comma 1 secondo periodo del TUIR 917/86, per effetto del quale gli Uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione delle prestazioni, secondo le modalità e le disposizioni emanate dall'Agenzia sulla materia.

L'Agenzia delle Entrate ha rappresentato dettagliatamente di aver operato nel rispetto delle richiamate disposizioni ed ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

All'udienza del 15/1/2010 le parti hanno concluso come esposto negli scritti difensivi in atti e la Commissione si riservava la decisione.

Il ricorso è fondato

La Commissione rileva infatti che la riliquidazione dell'imposta, effettuata dall'Ufficio nel 2008 con riferimento alle prestazioni percepite dal contribuente ricorrente nell'anno 2003, è in contrasto con la disposizione dell'art. 23 comma 5 terzo periodo del D. Lgs. 252/2005, la quale dispone che *"Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data (1/1/2007) per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruoto per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 del medesimo testo unico"*.

Non sussistono peraltro dubbi sulla circostanza che nella fattispecie si tratti proprio di riliquidazione delle maggiori imposte dovute, posto che la liquidazione delle imposte medesime è già stata effettuata dal sostituto d'imposta al momento della corresponsione delle prestazioni.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

La particolare natura della controversia e la novità delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per la compensazione totale delle spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Perugia, 20 gennaio 2010.

Il Giudice estensore

(Giuliano Vergari)



Il Presidente

(Wladimiro De Nuzio)

